

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00304/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 304 del 2018, proposto da Nicola Usai, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Carta (cod. fisc.: CRTGRG70H15B254W), dall'avv. Giovanni Carta (cod. fisc.: CRTGNN71E31B354X) e dall'avv. Roberto Patrizi (cod. fisc.: PTRRRT85P18A132Z), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Carta, in Roma, viale Parioli, n. 55;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro-tempore; Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, in persona del Dirigente e legale rappresentante in carica; rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Diego Marra, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto n. 173 di protocollo del 29 settembre 2017 (notificato il 18 ottobre

2017) con il quale il Direttore Centrale per gli affari generali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno ha escluso il ricorrente dalla selezione per l'assunzione nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in considerazione del seguente giudizio di “*non idoneità*”: «*deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 03/10 – OS 04/10) D.M. 11/03/2008, n. 78 art. 1, c.1, lett. f), punto 1*»;

- del verbale di visita medica n. 5 emesso il 12 settembre 2017, con il quale la Commissione medica incaricata dell'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'assunzione nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha espresso nei confronti del signor USAI il riportato giudizio di inidoneità;
- per quanto possa occorrere, dell'avviso pubblicato sull'area personale del concorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, mediante il quale il signor USAI è stato reso edotto della “*non idoneità*” conseguita in seguito alle visite mediche sostenute in ambito concorsuale;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto la relazione di verifica, depositata in data 19.3.2018, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 2041 del 22.2.2018, che ha concluso che “*il Sig. Nicola USAI riunisce allo stato attuale i requisiti psico-fisici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei Vigili del fuoco*”, pur avendo prima precisato che “*sono stati riscontrati gli esiti di chirurgia refrattiva PRK con visus natura di 9/10 all'occhio destro e di 8/10 all'occhio sinistro. Si precisa che anche a fronte del rilievo obiettivo degli esiti dell'intervento di chirurgia refrattiva PRK a cui il ricorrente si è sottoposto, lo stesso ha negato manifestamente e ribadito in sede di visita medica*

specialistica di non aver subito, dal momento dell'accertamento in fase concorsuale ad oggi, alcun trattamento invasivo chirurgico a livello di entrambi gli occhi. Tale raccordo anamnestico non si concilia con l'obiettività evidenziata nel corso della presente verifica (esiti cicatriziali corneali), mentre rende ragione dell'attuale acutezza visiva rilevata al Sig. Usai”;

Vista l'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 4431 del 18.4.2018, con cui la Sezione ha chiesto al ricorrente di depositare *“tutta la documentazione sanitaria in suo possesso, al fine di comprovare la data esatta in cui ha avuto luogo l'intervento di chirurgia refrattiva PRK o qualunque altro intervento finalizzato al miglioramento delle condizioni oculistiche”;*

Vista la documentazione depositata dal ricorrente in data 11.5.2018, da cui risulta che il ricorrente ha effettuato l'intervento di PRK presso il Centro Oculistico Sardo ad entrambi gli occhi in data 1.9.2017, cioè prima dell'accertamento sanitario effettuato dalla Commissione Medica incaricata della visita concorsuale, tenutasi in data 12.9.2017, per cui è contestazione;

Considerato che nessuna contestazione risulta essere stata svolta *ex adverso* in relazione alla valenza probatoria di quest'ultimo deposito documentale;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso meglio indicato in epigrafe;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per autorizzare, a tali fini, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito *internet* dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso e degli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura *“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;*

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 40 (quaranta) dalla notificazione - di cui parte ricorrente è espressamente onerata - e/o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci);

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 10 ottobre 2018, a cui, peraltro, si rinvia la liquidazione delle spese di lite afferenti alla presente fase cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 10 ottobre 2018.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.